



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

## **Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 2023**





Governo Italiano  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il volume è stato curato da Anna Lucia Esposito, Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il coordinamento editoriale è stato svolto da Silvia Maria LAGONEGRO

Gli autori del volume, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono:

- Silvia Maria LAGONEGRO, coordinatore del Servizio II;
- Cristina GAGGIOTTI, Servizio II;
- Guglielmina OLIVIERI PENNESI, Servizio II.
- Laura TORO, Servizio II;
- Anna Maria BAGNATO, Servizio II.

L'*editing* è stato curato da Mariangela RAMUNDO, Segreteria tecnica.

Foto di copertina

Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1989 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini "Alle città d'Italia" dei fratelli lodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della "Rinascente" (Via del Corso - angolo Largo Chigi).

I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini "Auxvilles d'Italie", ispirati al modello parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d'Italia».

Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici. Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Rinascente» su proposta di Gabriele D'annunzio.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

## **Rapporto sulle attività 2023**

**Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

## Presentazione del Rapporto

Nel 2023 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è attivata costantemente per favorire la soluzione delle problematiche degli Enti locali, confermando pertanto la centralità del suo ruolo quale sede di confronto e raccordo fra lo Stato e le Autonomie locali.

Nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, infatti, sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse finanziarie previste per gli Enti locali ed è stato assicurato un costruttivo confronto con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province di Italia (UPI), mirato ad individuare soluzioni alle criticità riscontrate.

Inoltre, in un momento come quello attuale, caratterizzato dalla pervasività delle politiche europee nell'ambito nazionale, assume particolare rilievo la riattivazione, nel corso del 2023, della Sessione europea della Conferenza, prevista dall'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*". Tale Sessione speciale si è svolta il 27 settembre 2023 ed è stata presieduta dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e ha avuto ad oggetto la presentazione della *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2023*, di cui all'articolo 13, comma 1 della predetta legge.

Per quanto concerne l'ambito nazionale della Conferenza, nel corso del 2023, le attività della stessa sono state focalizzate su tematiche di grande attualità, quali la semplificazione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese - attraverso piattaforme pubbliche interconnesse, che automatizzano le richieste e riducano costi e tempi delle comunicazioni - ed hanno, in particolare, riguardato i provvedimenti attinenti all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - istituita presso il Ministero dell'Interno e rientrante nell'alveo delle iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026.

La Conferenza si è inoltre occupata di numerosi provvedimenti mirati al rafforzamento dei servizi sociali, tra i quali il potenziamento dei servizi di asilo nido, gli interventi dedicati agli studenti disabili e quelli finalizzati al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi a favore dei minori.

Inoltre, sono state trattate tematiche di notevole interesse quali gli interventi per l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, gli interventi per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, gli interventi a favore dei piccoli comuni, attuatori dei progetti previsti dal PNRR ed il riparto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali.

Infine, la Conferenza ha espresso pareri, nel corso dell'anno in esame, sui provvedimenti riguardanti gli interventi per gli Enti locali colpiti da eventi sismici.

Ritengo doveroso ricordare che i risultati efficacemente raggiunti dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stati resi possibili anche grazie alla costante collaborazione interistituzionale e alla proficua interazione con i rappresentanti degli enti locali.

Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali la cui costante collaborazione è stata fondamentale per l'efficiente funzionamento dell'Ufficio nel corso dell'anno e per la stesura del presente Rapporto.

## **INDICE**

### **Capitolo 1**

#### **L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2023**

1.1 Dati riepilogativi

1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

### **Capitolo 2**

#### **Provvedimenti concernenti l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**

2.1 Premessa

2.2 ANPR - codice identificativo univoco (ID ANPR)

2.3 ANPR - Avvocati

2.4 ANPR - Poste Italiane S.P.A. Progetto "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale"

2.5 ANPR - Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018

### **Capitolo 3**

#### **Interventi per il sociale**

3.1 Premessa

3.2 Interventi per il servizio degli asili nido

3.3 Interventi per il trasporto di studenti con disabilità

3.4 Interventi per i servizi sociali

3.4.1 Interventi per i servizi sociali nei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

3.4.2 Interventi per i servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario

3.5 L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023

3.6 Interventi finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, per l'anno 2023

3.7 Interventi per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per l'anno 2023

## **Capitolo 4**

### **Interventi per gli enti locali colpiti da eventi sismici**

4.1 Premessa

4.2 Rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ("sisma centro Italia": comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

4.3 Rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 ("sisma Ischia": Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno)

## **Capitolo 5**

### **Altri interventi in favore degli enti locali**

5.1 Premessa

5.2 Interventi a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

5.3 Interventi finalizzati all'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione.

5.4 Interventi per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

5.5 Riparto, per l'anno 2023, del fondo, istituito dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

## **Capitolo 6**

### **La Sessione europea**

6.1 Premessa

6.2 La Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

6.3 Aggiornamento ed ampliamento del sito web

### **Appendice normativa sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria**

- **Introduzione**

- **Riferimenti normativi**

# Capitolo 1

## L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2023

### 1.1 Dati riepilogativi

Nel 2023, la Conferenza si è riunita 17 volte e ha esaminato e discusso 61 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 1).

In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 26 pareri, 18 intese 1 delibera, 2 designazioni, 2 accordi. I restanti sette 7 punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame, informative rese nonché l'approvazione del calendario delle sedute della Conferenza.

Nel corso del 2023 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha altresì riattivato la Sessione europea della Conferenza, prevista dall'art. 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: la seduta si è svolta in data 27 settembre 2023 (al riguardo si rinvia al Cap. 6 del presente rapporto).

Tabella 1

Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia - Anno 2023							
Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	Tipologia di atti adottati					
		pareri	intese	accordi	designazioni	delibere	altro (*)
26 gennaio	1	1					
22 febbraio	2	1	1				
16 marzo	2		1	r			
28 marzo	5	2	2				1
18 aprile	4	1	1+r	1			
30 maggio	1	1					
21 giugno	6	3	3				
11 luglio	3	1	1		1		
18 luglio	1	1					
26 luglio	5	1	2		1		1
28 luglio	1	1					
20 settembre	5	3	2				
18 ottobre	2	1				1	
8 novembre	4			1			2+r
23 novembre	8	3+2r	2				1
7 dicembre	1	1					
21 dicembre	10	5	3				2
<b>TOTALE</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

(\*) Comunicazioni varie, esami, informative rese e calendario sedute - r Rinvio

Il grafico 1 mostra come il 78% dell'attività sia rappresentato da pareri e intese.

**Grafico 1**



## 1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tabella argomenti posti all'O.D.G. della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2023			
Oggetto	Tipo deliberazione	Seduta della Conferenza	Numero Atto
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, recante modalità di attribuzione da parte di ANPR di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. (INTERNO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA)	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	Seduta della Conferenza del 26 gennaio 2023	Atto N. 744-II(SC).8 del 26 gennaio 2023



<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2022, del fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178</p>	<p>Seduta della Conferenza del 22 febbraio 2023</p>	<p>Atto N.745-II(SC).8 del 22 febbraio 2023</p>
<p>Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 31 gennaio 2023 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2023; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza per l'anno 2023. (INTERNO)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213</p>	<p>Seduta della Conferenza del 22 febbraio 2023</p>	<p>Atto N. 746-II(SC).8 del 22 febbraio 2023</p>
<p>Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)</p>	<p><b>Accordo</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza del 16 marzo 2023  Seduta della Conferenza del 18 aprile 2023</p>	<p>Rinviato  Atto N. 752-II(SC).8 del 18 aprile 2023 Mancato Accordo</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, di cui all'articolo 10, comma 10-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</p>	<p>Seduta della Conferenza del 16 marzo 2023</p>	<p>Atto N. 747-II(SC).8 del 16 marzo 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, SUD, COESIONE E PNRR - DISABILITÀ - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera <i>d-octies</i>, della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza del 28 marzo 2023</p>	<p>Atto N. 748-II(SC).8 del 28 marzo 2023</p>
---	---	--	---

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 175 milioni di euro per l'anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, SUD, COESIONE E PNRR - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera <i>d-sexies</i>, della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza del 28 marzo 2023</p>	<p>Atto N. 749-II(SC).8 del 28 marzo 2023</p>
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e all'articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p>	<p>Seduta della Conferenza del 28 marzo 2023</p>	<p>Atto N. 750-II(SC).8 del 28 marzo 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 38, comma 1-decies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58</p>	<p>Seduta della Conferenza del 28 marzo 2023</p>	<p>Atto N. 751-II(SC).8 del 28 marzo 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante attribuzione ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l'anno 2023, a titolo di compensazione derivante dall'esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Informativa</b> ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza del 28 marzo 2023</p>	<p>Resa informativa</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente il recupero delle somme assegnate, per l'anno 2021, ai comuni delle regioni a statuto ordinario per il potenziamento dei servizi sociali, non destinate ad assicurare il livello dei servizi sulla base degli obiettivi di servizio stabiliti. (ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 aprile 2023</p>	<p>Rinviato</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE-AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 aprile 2023</p>	<p>Atto N. 753-II(SC).8 del 18 aprile 2023</p>

Differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Seduta della Conferenza del 18 aprile 2023	Atto N. 754-II(SC).8 del 18 aprile 2023
Differimento al 31 luglio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Seduta della Conferenza del 30 maggio 2023	Atto N. 755-II(SC).8 del 30 maggio 2023
Schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (ECONOMIA E FINANZE)	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164	Seduta della Conferenza del 21 giugno 2023	Atto N. 756-II(SC).8 del 21 giugno 2023 Mancata intesa
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91	Seduta della Conferenza del 21 giugno 2023	Atto N. 757-II(SC).8 del 21 giugno 2023
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna - Anno 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232	Seduta della Conferenza del 21 giugno 2023	Atto N. 758-II(SC).8 del 21 giugno 2023

<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 giugno 2023</p>	<p>Atto N. 759-II(SC).8 del 21 giugno 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 1, comma 750, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 giugno 2023</p>	<p>Atto N. 760-II(SC).8 del 21 giugno 2023</p>
<p>Schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto di cui all' art. 1, comma 757 della citata legge. (ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019 n. 160</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 giugno 2023</p>	<p>Atto N. 761-II(SC).8 del 21 giugno 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concernente "Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori" per l'anno 2023. (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85</p>	<p>Seduta della Conferenza dell'11 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 762-II(SC).8 dell'11 luglio 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2023, del fondo, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro, finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. (INTERNO - ISTRUZIONE E MERITO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</p>	<p>Seduta della Conferenza dell'11 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 763-II(SC).8 dell'11 luglio 2023</p>
<p>Designazione dei rappresentanti politici degli enti locali per la partecipazione ai lavori della Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 e degli esponenti tecnici da inserire nel costituendo Comitato di supporto. (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</p>	<p><b>Designazione</b> ai sensi del Piano nazionale d'azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani, adottato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2022</p>	<p>Seduta della Conferenza dell'11 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 764-II(SC).8 dell'11 luglio 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di modifica del decreto interministeriale del 25 giugno 2021 recante le modalità di presentazione delle richieste di accesso al "Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni" per il triennio 2021-2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 35- quater, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 765-II(SC).8 del 18 luglio 2023</p>
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti per l'anno 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 877, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, da ultimo, dall'articolo 4, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla legge 10 marzo 2023, n. 21</p>	<p>Seduta della Conferenza del 26 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 766-II(SC).8 del 26 luglio 2023</p>



<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di rettifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2021, n. 225, recante ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, relativo al finanziamento della messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126</p>	<p>Seduta della Conferenza del 26 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 767-II(SC).8 del 26 luglio 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, recante criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni per l'anno 2023 e modalità per il monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. (INTERNO - DISABILITA' - ISTRUZIONE E MERITO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15</p>	<p>Seduta della Conferenza del 26 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 768-II(SC).8 del 26 luglio 2023</p>
<p>Designazione di due componenti del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate. (ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Designazione</b> ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</p>	<p>Seduta della Conferenza del 26 luglio 2023</p>	<p>Atto N.769 -II(SC).8 del 26 luglio 2023</p>
<p>Differimento al 15 settembre 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>	<p>Seduta della Conferenza del 28 luglio 2023</p>	<p>Atto N. 770-II(SC).8 del 28 luglio 2023</p>

<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2023. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza del 20 settembre 2023</p>	<p>Atto N. 771-II(SC).8 del 20 settembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6</p>	<p>Seduta della Conferenza del 20 settembre 2023</p>	<p>Atto N. 772-II(SC).8 del 20 settembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216</p>	<p>Seduta della Conferenza del 20 settembre 2023</p>	<p>Atto N. 773-II(SC).8 del 20 settembre 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. (INTERNO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Seduta della Conferenza del 20 settembre 2023</p>	<p>Atto N. 774-II(SC).8 del 20 settembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178</p>	<p>Seduta della Conferenza del 20 settembre 2023</p>	<p>Atto N. 775-II(SC).8 del 20 settembre 2023</p>
<p>Presentazione della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR)</p>	<p><b>Comunicazione</b> ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234</p>	<p>Seduta della Conferenza in sessione europea del 27 settembre 2023</p>	<p>Resa comunicazione</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto dell'incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2023, disposto dall'articolo 1, comma 790, della legge n. 197 del 2022 - come modificato dall'articolo 28-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 ottobre 2023</p>	<p>Atto N.776-II(SC).8 del 18 ottobre 2023</p>
<p>Attuazione, per l'anno 2023, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. (RICHIESTA ANCI)</p>	<p><b>Delibera</b> ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 ottobre 2023</p>	<p>Atto N.777-II(SC).8 del 18 ottobre 2023</p>
<p>Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)</p>	<p><b>Accordo</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza dell'8 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 778-II(SC).8 Mancato accordo</p>

<p>Osservazioni in merito al decreto interministeriale 25 luglio 2023 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. (Richiesta ANCI)</p>	<p><b>Esame</b> ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza dell’8 novembre 2023</p>	<p>Rinviato</p>
<p>Chiarimenti in merito al coordinamento tra l’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e l’articolo 204 del TUEL, inerenti il livello di progettazione richiesto per attivazione di mutui, da parte degli enti locali. (Richiesta ANCI)</p>	<p><b>Esame</b> ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza dell’8 novembre 2023</p>	<p>Esaminato</p>
<p>Applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162. (Richiesta UPI)</p>	<p><b>Esame</b> ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza dell’8 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 779-II(SC).8 dell’8 novembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2023, dell’incremento, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - al netto dei conguagli 2022 - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 780-II(SC).8 del 23 novembre 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante aggiornamento - a seguito dei dati contabili definitivi relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, secondo gli importi indicati pro quota e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2042 - del riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, effettuato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 781-II(SC).8 del 23 novembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell'ambito del Progetto "Polis", di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND. (INTERNO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 782-II(SC).8 del 23 novembre 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica recante adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l'ANPR, l'accesso nonché l'espletamento in linea delle procedure di cui all'allegato II al medesimo Regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza. (INTERNO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p> <p>Seduta della Conferenza del 7 dicembre</p>	<p>Rinviato</p> <p>ATTO N. 785-II(SC).8 del 7 dicembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2022, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 783-II(SC).8 del 23 novembre 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il differimento del termine per l'utilizzo delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2022. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p>	<p>ATTO N. 784-II(SC).8 del 23 novembre 2023</p>
<p>Osservazioni in merito al decreto interministeriale 25 luglio 2023 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". (Richiesta ANCI)</p>	<p><b>Esame</b> ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023</p>	<p>Esaminato</p>
<p>Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 degli Enti locali (Richiesta ANCI e UPI)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>	<p>Seduta della Conferenza del 23 novembre 2023  Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>Rinviato  ATTO N. 792-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>



<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 230 milioni di euro per l'anno 2024 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, SUD, COESIONE E PNRR - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-<i>sexies</i>, della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>ATTO N. 786-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>
---	---	---	--

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE E MERITO – AFFARI EUROPEI, SUD, COESIONE E PNRR – DISABILITÀ – FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-<i>octies</i>, della legge 11 dicembre 2016, n. 232</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>ATTO N. 787-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>ATTO N. 788-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, recante riparto, per gli anni 2021 e 2022, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO).</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>ATTO N. 789-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall'anno 2023, dell'incremento di 1,5 milioni di euro annui del contributo compensativo di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, disposto dall'articolo 4, comma 3-novies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 4, comma 3-decies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>ATTO N. 790-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, rideterminato dall'articolo 1, comma 920 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Riparto triennio 2024-2026. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>ATTO N. 791-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>

<p>Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2023 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Informativa</b> ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p>	<p>Resa informativa</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2023</p> <p>Fuori sacco</p>	<p>ATTO N. 793-II(SC).8 del 21 dicembre 2023</p>

## Capitolo 2

# Provvedimenti concernenti l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

### 2.1 Premessa

La realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) rientra, tra l'altro, nell'ambito delle iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026, che sintetizza la Strategia digitale e tecnologica nazionale e risponde all'esigenza di attuare gli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 *final* del 9 marzo 2021 “*Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*”.

Al riguardo si evidenzia che, a livello nazionale, sono stati indicati tempi più stringenti rispetto a quelli europei per il raggiungimento di tali obiettivi, il cui finanziamento è, altresì, previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale individua nella transizione digitale e nell'investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti.

Per semplificare e facilitare il rapporto tra Pa, cittadini e imprese è stato, quindi, avviato un processo di digitalizzazione, anche attraverso piattaforme pubbliche interconnesse, al fine di automatizzare le richieste e ridurre i costi e i tempi delle comunicazioni.

In tale percorso si collocano i provvedimenti di aggiornamento della banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)<sup>1</sup>, istituita dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), presso il Ministero dell'interno.

Nello specifico, l'articolo 62 del CAD al comma 6-*bis* - come sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle Pubbliche Amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

In attuazione del citato articolo 62, comma 6-*bis*, del CAD, con decreto del 3 novembre 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021 - sono state disposte le “*Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente*”.

---

<sup>1</sup> L'ANPR è un progetto del Ministero dell'interno la cui realizzazione è affidata a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa.

*dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche” e con i successivi decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 e 18 ottobre 2022 - sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2022 - sono stati, altresì, disposti le “Modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223” e l’“Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile”.*

Gli interventi per l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR sono finanziati con fondi del PNRR2 ma è, altresì, previsto un supporto ai comuni, da finanziare con il Piano Nazionale Complementare (PNC)<sup>3</sup>. A far data dal 1° gennaio 2025, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano, invece, nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell’interno per l’ANPR, con risorse economiche previste per tale progettualità sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, nell’anno 2023 si è dato ulteriore corso al processo di digitalizzazione in argomento e, attraverso altri quattro decreti interministeriali, sono stati definiti nuovi aggiornamenti dei servizi resi disponibili dall’ANPR, i quali sono oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi seguenti.

## **2.2 ANPR - Codice Identificativo Univoco (ID ANPR)**

Con decreto del 3 marzo 2023 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del

---

<sup>2</sup> Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale la titolarità del sub-investimento 1.4.4. “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR)” della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. In ragione della titolarità del Ministero dell’interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati da ANPR. Nell’ambito delle attività previste dal citato Accordo è stato contemplato lo sviluppo dei servizi dello Stato Civile nonché l’implementazione della piattaforma e dei servizi di ANPR, che comporta, tra l’altro, la messa a disposizione degli Ufficiali di Stato Civile, dei servizi per la gestione degli eventi nascita, morte, cittadinanza matrimonio e unione civile, la realizzazione dell’archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile e del servizio centralizzato di conservazione sostitutiva. L’impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell’intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 19.500.000,00. Nell’ambito delle attività previste dal medesimo Accordo è stato, altresì, contemplato l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all’iscrizione nelle suddette liste. L’impegno complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell’intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 5.298.820,00.

<sup>3</sup> Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2022, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie nell’ambito del fondo complementare al PNRR per rafforzare con ulteriori risorse e iniziative la misura M1C1 - investimento 1.4: “*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*”, tra cui specifici contributi ai comuni di supporto sia alle operazioni di adesione ai nuovi servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC sia alle operazioni di integrazione dei servizi elettorali con la piattaforma centrale.

26 gennaio 2023 - sono state previste le *“Modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco (ID ANPR) per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”*.

Il codice ID ANPR - codice alfanumerico generato solo dal sistema ANPR - è attribuito ad ogni individuo all’atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.

Tale codice ID è associato univocamente ad ogni individuo registrato in ANPR, non può essere riassegnato e garantisce, quindi, l’associazione immutabile al soggetto cui è attribuito. Il codice in questione non viene ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito e non contiene elementi identificativi dei suddetti dati, non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale ed è, inoltre, dotato di check digit (consistente nell’ultimo carattere dell’ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo che consente di verificare la validità dei numeri che lo precedono).

L’ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, a decorrere dalla medesima data, viene, altresì, attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.

Il codice identificativo univoco è reso disponibile, ai sensi dell’articolo 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del CAD, con le modalità previste dal *“Disciplinare Tecnico ID ANPR”* allegato al provvedimento. Il medesimo Disciplinare reca altresì le modalità di accesso all’ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a) e b) del CAD (Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse), utilizzano l’ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del CAD.

In ragione della titolarità del Ministero dell’interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati da ANPR e, nell’ambito delle attività previste nell’Allegato 1 del predetto Accordo è stata contemplata anche quella riguardante l’attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR), il cui impegno economico complessivo, a copertura dell’intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è stimato in circa euro 500.000,00.

## **2.3 ANPR - Avvocati**

Con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 settembre 2023 - è stato disposto l’*“Aggiornamento dei servizi resi disponibili ANPR, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione*

*del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR".*

Questo nuovo servizio, offerto da ANPR e finalizzato a rendere più agevole l'esercizio della professione forense, faciliterà altresì l'attività dei comuni, attraverso la riduzione delle richieste di certificati anagrafici da parte degli studi legali.

Nello specifico, i certificati anagrafici resi disponibili agli avvocati sono quelli individuati nel "Disciplinare Tecnico" allegato al decreto e parte integrante dello stesso. Sono, invece, inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici e di estrazione di elenchi di iscritti.

L'accesso al servizio, disponibile in una sezione dedicata del sito internet [www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it) - distinta dall'area pubblica riservata ai cittadini - avviene previa identificazione informatica "forte", almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui ai commi 2-*quater* e 2-*nonies* dell'articolo 64 del CAD, nonché previa verifica dell'iscrizione del richiedente al relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio Nazionale Forense per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del CAD e tenuto conto, altresì, di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 223 del 10 giugno 2021, concernente l'adozione delle specifiche tecniche del Sistema informatico centrale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 16 agosto 2016, n. 178.

Il certificato richiesto dall'avvocato è reso immediatamente disponibile sulla piattaforma ANPR, previa conferma da parte del richiedente dell'utilizzo dello stesso per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale ricevuto per attività di notifica, giudiziale e stragiudiziale. Il servizio consente all'avvocato di richiedere fino a trenta certificati al giorno, in una delle lingue disponibili, ai sensi delle disposizioni in materia di minoranze linguistiche e storiche. I certificati anagrafici sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione e i *log* degli accessi sono conservati fino ad un anno e storicizzati per 2 anni. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR estrae un campione di avvocati individuati, prevalentemente, tra coloro che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre, nonché sulla base di ulteriori criteri che potranno essere individuati dal Ministero dell'interno e resi pubblici sul sito internet [www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it) sempre tramite procedura automatizzata, e trasmette detto campione al Consiglio Nazionale Forense, il quale inoltra i dati identificativi dell'avvocato ai Consigli dell'Ordine competenti per le successive verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal decreto ai fini della legittimità degli accessi. In mancanza di esito positivo, il servizio è sospeso nei confronti degli avvocati oggetto di verifica.

Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati anagrafici rilasciati da ANPR, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018.

La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è, altresì, attribuita al Ministero dell'interno, sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza, mentre la Società Generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.) incaricata - in base alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 228 del 2012 - della



realizzazione, implementazione e gestione dell'infrastruttura, è designata responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Il decreto in argomento ha recepito tutte le prescrizioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere di competenza, reso con provvedimento n. 279 del 22 giugno 2023.

Anche l'attività di adeguamento delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR a questo nuovo servizio dedicato agli avvocati è contemplata nell'ambito delle attività previste nel citato Allegato 1 dell'Accordo sottoscritto, in data 27 settembre 2021, dal Ministero dell'interno con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'impegno economico complessivo relativo alla stessa, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è stimato in circa euro 100.000,00.

## **2.4 ANPR - Poste Italiane S.P.A. Progetto "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale"**

Nella seduta della Conferenza del 23 novembre 2023 è stato espresso il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante *"Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A., nell'ambito del Progetto "Polis", di rilasciare i certificati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND"*.

Le funzionalità oggetto del provvedimento si inseriscono nel programma di intervento "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale" previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti".

L'articolo 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e, al comma 2, provvede al riparto delle relative risorse, assegnando, alla lettera f), numero 1, del medesimo comma, al Progetto "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale" complessivi 800 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

Al fine di dare attuazione al Progetto "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale", l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, prevede, tra l'altro, che, il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), in qualità di amministrazione titolare - sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali - stipuli con le pubbliche amministrazioni, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, affidando, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.

Il successivo comma 2 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 50/2022, dispone, altresì, che ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni sopracitate e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e

procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che lo stesso personale può, quindi, procedere all'identificazione degli interessati.

In data 2 agosto 2023 è stata stipulata dal Ministero dell'interno con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e Poste Italiane S.p.A. la convenzione di servizio per l'adesione al Progetto "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale", finalizzata a consentire il rilascio dei certificati anagrafici ANPR, sia mediante i "Totem Poste", che attraverso gli "sportelli Uffici postali Polis", nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Lo schema di decreto in argomento prevede, quindi, che il sistema ANPR metta a disposizione di Poste Italiane S.p.A. i servizi di emissione dei certificati, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e che i certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica, possano essere richiesti in modalità telematica attraverso i servizi di Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità descritte nell'allegato "Disciplinare Tecnico" che forma parte integrante del provvedimento.

In particolare, l'erogazione del servizio di rilascio dei certificati ANPR presso gli sportelli degli Uffici postali avviene per il tramite di una piattaforma di Poste Italiane dedicata ai servizi POLIS ("Piattaforma POLIS") che offre agli operatori di sportello le funzionalità per richiedere, stampare e consegnare al cittadino i certificati anagrafici richiesti richiamando i servizi resi disponibili dall'ANPR, secondo le modalità di autenticazione applicative previste dalla piattaforma PDND e descritte nelle "*Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche Amministrazioni*" adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021 e aggiornate con determinazione n. 128 del 23 maggio 2023.

Il personale preposto di Poste Italiane S.p.A. è identificato a mezzo di un codice univoco che permette di tacciare e ricondurre le operazioni eseguite all'operatore stesso, mentre il cittadino richiedente viene identificato, in conformità alle procedure già in essere presso gli Uffici Postali, tramite il Codice Fiscale e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Considerata la caratteristica "di sportello" del servizio Polis, che prevede, tra l'altro, la presenza fisica del cittadino richiedente, è espressamente inibito l'accesso da remoto da parte del personale abilitato all'emissione dei certificati.

In caso di risposta positiva del sistema ANPR, tramite la piattaforma PDND, il cittadino potrà richiedere il/i certificati per sé o per un componente della sua famiglia anagrafica, su carta libera o in bollo, il quale verrà assolto da Poste Italiane S.p.A. in modalità virtuale.

Il "Disciplinare Tecnico" disciplina, altresì, l'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR a garanzia dell'integrità e della riservatezza dei dati e del non ripudio, della sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi, del tracciamento delle operazioni effettuate e del sistema dei controlli a presidio dei processi per la corretta erogazione dei certificati anagrafici da sportello.

In particolare, il sistema ANPR registra gli accessi alle applicazioni di Poste Italiane S.p.A. e l'esito delle operazioni. I log degli accessi sono storicizzati e vengono conservati per 36 mesi. Sono, inoltre, previste specifiche verifiche basate su criteri di campionamento sui processi di rilascio dei certificati presso gli Uffici Postali, la prima interna, a cura di Poste Italiane e la seconda esterna, basata su attività di audit da parte di enti di certificazione esterni accreditati. Poste Italiane S.p.A. e la società generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.) - incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell'infrastruttura in base alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - sono nominate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mentre la titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno, sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza.

Lo schema di decreto in argomento ha recepito tutte le prescrizioni formulate da Garante per la protezione dei dati personali con il parere di competenza reso con provvedimento n. 493 del 26 ottobre 2023.

Come rappresentato dall'ANCI nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 novembre 2023, anche questa misura avrà un impatto favorevole sui comuni, consentendo agli stessi di avere maggior tempo a disposizione da dedicare ad altri servizi e di venire, quindi, incontro alle esigenze dei cittadini.

## **2.5 ANPR - Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018**

Nella seduta del 7 dicembre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha, infine, espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante *“Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l'ANPR, l'accesso nonché l'espletamento in linea delle procedure di cui all'allegato II al medesimo Regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza”*.

Al fine di utilizzare al meglio il potenziale del mercato interno e di rispondere alle necessità dei cittadini e delle imprese nelle loro attività transfrontaliere, il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 - che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 - ha istituito uno Sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

In particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 2018/1724 dispone che ciascuno Stato membro provveda affinché gli utenti (ovvero i cittadini dell'Unione europea, le persone fisiche residenti in uno Stato membro e le persone giuridiche aventi la sede sociale in uno Stato membro) possano accedere alle procedure indicate nell'allegato II del medesimo Regolamento ed espletarle interamente in linea.

Tra le 21 procedure indicate nel menzionato allegato II al Regolamento dovranno essere erogate dall'ANPR quelle relative:

- alla richiesta di una prova della registrazione di nascita (certificato di nascita);
- alla richiesta di una prova di residenza (certificazione anagrafica di residenza);
- alla registrazione del cambio di indirizzo (domanda d'iscrizione anagrafica).

Lo schema di decreto in argomento provvede, quindi, ad adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni europee e, ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del CAD, vengono individuate:

a) le modalità telematiche di richiesta e di rilascio dei certificati di nascita attraverso l'ANPR, in favore del cittadino dell'Unione europea, nato in Italia, non più iscritto nell'ANPR alla data della richiesta, ma comunque registrato nell'anagrafe comunale al momento del subentro del comune in ANPR o successivamente;

b) le modalità telematiche con le quali il cittadino dell'Unione europea richiede, ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, l'iscrizione anagrafica di residenza ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021.

La richiesta di accesso ai servizi da parte del cittadino dell'Unione europea è possibile dall'area riservata del sito internet [www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it), previa identificazione elettronica attraverso il nodo italiano eIDAS integrato nel portale dell'ANPR, conformemente al Regolamento (UE) 2014/910. Ai fini dell'identificazione al cittadino viene, inoltre, richiesto di inserire il proprio Codice Fiscale. L'inserimento del codice fiscale risulta obbligatorio per poter

accedere al servizio di richiesta e rilascio dei certificati di nascita, mentre è facoltativo per l'accesso al servizio di iscrizione anagrafica.

Ai fini della validazione dei dati vengono, altresì, richiesti il genere e il luogo di nascita del richiedente, nonché un indirizzo di posta elettronica per gestire le comunicazioni relative al procedimento. Il sistema, laddove richiesto, effettuerà un controllo di corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti dal richiedente e in caso di mancata corrispondenza o in presenza di dati non validati, all'utente verrà inibito l'accesso ai servizi di ANPR con relativa informazione delle motivazioni che hanno impedito l'accesso.

Nello specifico, per quanto concerne il servizio per la richiesta e il rilascio di certificati di nascita in via telematica, il cittadino dell'Unione europea potrà procedere esclusivamente per sé stesso e, previo pagamento del bollo ove dovuto o indicazione della relativa esenzione, il sistema ANPR produrrà il certificato richiesto in formato pdf. Il certificato sarà disponibile nell'area riservata del cittadino per il download e al termine del periodo di validità dello stesso verrà cancellato.

Diversamente, per il servizio di iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione europea potrà richiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica di nuova costituzione, compilando il relativo modulo reso disponibile dal sistema in una sezione dedicata del sito internet [www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it) e producendo la documentazione richiesta. Una volta iscritti, il cittadino dell'Unione europea e gli eventuali componenti della propria famiglia anagrafica potranno accedere a tutti i servizi disponibili tramite il portale dell'ANPR. Nel "Disciplinare Tecnico" allegato allo schema di decreto e parte integrante dello stesso, sono disciplinate le connesse funzionalità per il comune e i relativi adempimenti dell'ufficiale di anagrafe, il quale potrà visualizzare tramite l'ANPR tutti i dati e i documenti trasmessi dal cittadino tra i quali anche quelli recuperati tramite la procedura propria del "Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove" tra le autorità competenti in diversi Stati Membri di cui all'articolo 14 del citato Regolamento (UE) 2018/1724.

Il sistema registra anche per questi servizi gli accessi alle applicazioni e gli esiti delle operazioni e i log degli accessi sono conservati fino ad un anno e storicizzati per dieci anni.

La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno, sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonché al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza. La società generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.) - incaricata della realizzazione, implementazione e gestione delle funzionalità di ANPR in base alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - è, invece, nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante per la protezione dei dati personali, considerato che lo schema di decreto è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio nell'ambito delle interlocuzioni intercorse durante l'istruttoria, con provvedimento n. 580 del 7 dicembre 2023, ha reso parere favorevole sul provvedimento.

Anche quest'ultimo intervento di aggiornamento della piattaforma ANPR è finanziato con fondi del PNRR, in particolare, tramite la Convenzione - stipulata tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Società Sogei S.p.A. in data 27 giugno 2022 - per garantire l'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto di rafforzamento dell'ANPR, previste nell'ambito del sub-investimento 1.4.4 del PNRR. In termini

di finanziamento il relativo impegno economico complessivo, fino al 31 dicembre 2024, è stimato in circa euro 650.000,00.

# Capitolo 3

## Interventi per il sociale

### 3.1 Premessa

Nel 2023 la Conferenza ha esaminato sei provvedimenti<sup>4</sup> concernenti gli asili nido, il trasporto degli studenti con disabilità ed i servizi sociali comunali, in attuazione delle disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale contenute nel comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le sue modalità di riparto sono stabilite dal predetto comma 449.

Con l'articolo 1, commi 791 e 792 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), la dotazione del Fondo è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive al potenziamento dei predetti servizi. Tali risorse aggiuntive - successivamente integrate dall'articolo 1, commi 172 e 563 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), devono essere ripartite tra i comuni, con il vincolo di destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio, tenendo conto dei fabbisogni standard.

Con gli obiettivi di servizio si persegue un graduale avvicinamento all'individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale (LEPS) da assicurare - come previsto dall'articolo 117 della Costituzione - su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito degli interventi per il sociale, la Conferenza ha, altresì, esaminato ulteriori provvedimenti rivolti al potenziamento, per l'anno 2023:

- dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori;
- dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

### 3.2 Interventi per il servizio degli asili nido

Tra le priorità dell'Unione europea risulta costante l'attenzione per i servizi di assistenza per bambini fino all'età della scuola dell'obbligo ed in particolare per gli asili nido.

Il Consiglio europeo, riunitosi a Barcellona nel marzo 2002, ha fissato due obiettivi volti sia ad incentivare la partecipazione femminile alla forza lavoro, sia a rafforzare i servizi dedicati all'infanzia, per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni<sup>5</sup>.

Gli obiettivi di Barcellona sono stati successivamente ripresi dalla strategia di Lisbona e della successiva strategia Europa 2020, in quanto si è compresa l'importanza di rafforzare gli

---

<sup>4</sup> Si precisa che nel presente Rapporto non sono riportate le specifiche concernenti i provvedimenti per il trasporto degli studenti con disabilità e per il servizio degli asili nido, relativi all' annualità 2024, entrambi trattati nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 dicembre 2023.

<sup>5</sup> Conclusioni della Presidenza – Barcellona, 15 e 16 marzo 2002

[http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressData/it/ec/71065.pdf](http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/71065.pdf)

strumenti volti a favorire la conciliazione vita lavoro, attraverso il potenziamento dei servizi di qualità per la cura della prima infanzia, l'aumento dell'offerta di modalità di lavoro flessibili e la previsione di un adeguato sistema di congedi per motivi familiari.

A livello nazionale, il perseguimento dell'obiettivo del 33% è stato introdotto con la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", che dispone che *"lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia [...] per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale [...]"*.

Tra gli interventi statali più recenti in materia di potenziamento dei servizi per l'infanzia, rileva in particolare, l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia<sup>6</sup>.

Una ulteriore, fortissima spinta al raggiungimento degli obiettivi di Barcellona è arrivata, di recente, con il PNRR. Esso, infatti, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, destina ingentissime risorse per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Va infine, rilevato che l'8 dicembre 2022, su proposta della Commissione europea, il Consiglio europeo ha adottato una raccomandazione in materia di educazione e cura della prima infanzia, che aggiorna gli obiettivi di Barcellona, incrementando ulteriormente la percentuale di bambini di età inferiore a 3 anni che, entro il 2030, dovranno poter partecipare all'educazione e alla cura della prima infanzia<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione del 30 dicembre 2020 – previa intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 - sono state individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.

<sup>7</sup> *"Si raccomanda agli Stati membri di fornire servizi ECEC di alta qualità in linea con le competenze nazionali, i tassi di fruizione dei congedi parentali e i modelli dell'offerta di servizi ECEC, provvedendo a che entro il 2030 almeno il 45 % dei bambini di età inferiore ai tre anni partecipi all'ECEC secondo i dati EU-SILC.*

*Fermo restando il primo comma, si raccomanda agli Stati membri che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo fissato nel 2002 di un tasso di partecipazione all'ECEC del 33 % per questa fascia di età di aumentare la partecipazione entro il 2030 almeno di una percentuale specifica rispetto al loro attuale tasso di partecipazione come stabilito ai punti i) e ii) del presente punto. L'attuale tasso di partecipazione è calcolato come tasso medio di partecipazione all'ECEC dei bambini di età inferiore ai tre anni raggiunto negli anni 2017-2021 secondo i dati EU-SILC. Si raccomanda agli Stati membri di aumentare la partecipazione all'ECEC rispetto ai loro attuali tassi di partecipazione rispettivi come segue: i) almeno del 90 % per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è inferiore al 20 %; o ii) almeno del 45 %, o almeno fino al raggiungimento di un tasso di partecipazione del 45 %, per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è compreso tra il 20 % e il 33 %".*

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H1220\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01))

Il decreto del 26 aprile 2023 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante *“Riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio”* - previa intesa sancita dalla Conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2023 - costituisce attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, già citate in premessa.

In particolare, la lettera d-sexies del citato comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - aggiunta dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - dispone che il Fondo sia destinato, per quote annuali crescenti, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per incrementare in percentuale - nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno - il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Per l'anno 2023 la dotazione è pari a 175 milioni di euro.

Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

I comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali.

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto annuale di riparto delle risorse, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione *“Asili nido”* approvati dalla stessa Commissione.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà

---



comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse in argomento.

Precedentemente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022) – previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 13 aprile 2022 e, a seguito della correzione di errori materiali nelle procedure di calcolo, del 19 maggio 2022 - era stato ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

Con il provvedimento esaminato nella seduta del 28 marzo 2023 il contributo di 175 milioni di euro per l'anno 2023 è ripartito - sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegata Nota metodologica, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023 - tra 5.099 comuni (contro i 4.974 del riparto 2022) per attivare, nel corso dell'anno, il servizio per 22.822 bambini in età 3-36 mesi (nel 2022 l'obiettivo era di 15.639 utenti aggiuntivi).

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2023 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla Nota metodologica.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio e la rendicontazione delle risorse sono certificati attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio e rendicontazione - pubblicata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell'Ente e trasmessa alla SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024 in modalità esclusivamente telematica.

Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido.

In particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio (la possibilità di usufruire dei micronidi è una novità rispetto al decreto relativo al 2022);
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo (queste ultime specifiche rappresentano una novità rispetto al decreto relativo al 2022).

Anche i comuni non beneficiari delle risorse per il potenziamento del servizio sono chiamati a compilare la scheda limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

### **3.3 Interventi per il trasporto di studenti con disabilità**

Negli ultimi anni sono stati approvati diversi interventi normativi e sono stati istituiti alcuni fondi espressamente dedicati alle persone con disabilità e alla non autosufficienza (quali il “fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, istituito dall’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poi rinominato “fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità” e rifinanziato dall’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e il “fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, di cui all’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, rifinanziato dall’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Nell’ambito del PNRR – Missione 5 - Inclusione e coesione – sono, inoltre, previste diverse misure e riforme<sup>8</sup> relative all’inclusione sociale, volte, tra l’altro, a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle persone con disabilità e ad incentivarne l’autonomia.

Ad analoghe finalità è riconducibile la quota aggiuntiva del Fondo di solidarietà comunale destinata al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità.

In particolare, la lettera *d-octies*) - aggiunta dall’articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – del già citato articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che il Fondo sia destinato, in quote annuali crescenti, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, al fine di incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. In particolare, per l’anno 2023, le risorse stanziare sono pari a 50 milioni di euro.

Il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione (ora Ministro dell’istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP, con lo stesso decreto sono, inoltre, disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza

---

<sup>8</sup> Ad esempio, la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità (c.d. Legge quadro sulla disabilità), costituisce attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5, Componente 2 “*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*” del PNRR.

dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Precedentemente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022) - previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 13 aprile 2022 - è stato ripartito tra i comuni il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Il decreto del 17 maggio 2023 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante "Riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio" - previa intesa sancita dalla Conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2023 - ripartisce il contributo sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla Nota metodologica, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023.

In particolare, le risorse vengono ripartite tra 5.098 comuni, pari a circa il 70% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia (per l'anno 2022 i comuni beneficiari erano invece 4.839, pari a circa il 66 per cento del totale), per incrementare, nel corso dell'anno, il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità di 14.373 utenti (8.632 utenti nel 2022).

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio è certificato attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio e rendicontazione - pubblicata a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - da trasmettere alla SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024 in modalità esclusivamente telematica.

Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Differentemente da quanto previsto nella Nota metodologica riferita all'anno 2022, è specificato che, in particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- trasferendo mediante voucher/contributi le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie di studenti con disabilità per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico (tale possibilità, non prevista per il 2022, è finalizzata soprattutto a garantire il servizio nei comuni di piccolissime dimensioni);

- utilizzando le risorse aggiuntive assegnate per il miglioramento qualitativo del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

I comuni non beneficiari delle risorse per il potenziamento del servizio sono comunque tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione, limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

### **3.4 Interventi per i servizi sociali**

I servizi sociali costituiscono una delle funzioni fondamentali dei comuni e consistono in un insieme di attività che possono essere svolte in modo diretto, in forma associata oppure attraverso Ambiti territoriali sociali (ATS) e che sono finalizzate a garantire - mediante strutture, contributi economici, interventi e servizi - l'assistenza alle famiglie e alle persone (ad es. bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora) maggiormente in difficoltà.

I provvedimenti esaminati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali hanno, rispettivamente, riguardato:

- il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna;
- gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2023.

#### **3.4.1 Interventi per i servizi sociali nei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna**

Come i provvedimenti esaminati nei precedenti paragrafi, concernenti gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità, anche il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 luglio 2023, recante *“Obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 52 milioni di euro, per l'anno 2023, previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna”* - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 21 giugno 2023 - costituisce attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, l'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), terzo periodo, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge n. 234/2021, prevede che, per le medesime finalità di cui al primo periodo del medesimo comma - ovvero il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni - il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, 52 milioni di euro per il 2023, e per importi crescenti negli anni successivi, sino a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il quinto periodo della medesima lettera d-quinquies) prevede che, con il medesimo decreto, sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.

Ai sensi dell'ultimo periodo della citata lettera d-quinquies), le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2022 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 27 luglio 2022 - è stata data attuazione alle citate disposizioni per l'anno 2022.

Con il decreto in argomento, sulla base della Nota metodologica - approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023 e che, con i rispettivi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento - sono ripartite le risorse per l'anno 2023, pari a 52 milioni di euro, e vengono definiti la metodologia per il riparto delle risorse e per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2023.

Il riparto delle risorse in argomento è effettuato in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard<sup>9</sup>, in analogia con quanto adottato per i comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Tali indicatori - utili anche per la verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione sociale - sono stati definiti ricorrendo alla metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, come risulta dalla Nota metodologica "Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2021" approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020 e adottata - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2021.

I fabbisogni standard dei comuni delle due regioni a statuto speciale sono stati determinati inserendo, all'interno del modello di stima ottenuto sui dati delle regioni a statuto ordinario, i valori specifici che caratterizzano i comuni delle due regioni in questione, utilizzando le informazioni desunte da fonti ufficiali e, all'esito dell'istruttoria tecnica di cui al citato terzo periodo della lettera d-quinquies, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella seduta del 16 maggio 2023, ha approvato il documento recante "Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della

---

<sup>9</sup> Esclusivamente per l'anno 2022, l'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva che - nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione - ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tenesse conto dei fabbisogni standard.

Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido”<sup>10</sup>.

Più precisamente, i comuni della Regione siciliana, pur non coinvolti nel riparto perequativo del FSC, sono sottoposti, a partire dal 2018 (annualità di bilancio 2016), alla rilevazione delle informazioni attraverso i questionari per i fabbisogni standard e alla determinazione degli stessi. Per tali enti, dunque, sono disponibili sia le informazioni da questionari sia i fabbisogni standard (con riferimento all’anno di bilancio 2017).

Pertanto, grazie alla disponibilità dei dati provenienti dai questionari, per i comuni siciliani è stato possibile individuare le risorse standard aggiuntive necessarie per il potenziamento dei servizi sociali comunali compatibili con i livelli di servizio *benchmark* individuati nella citata Nota metodologica relativa ai comuni delle regioni a statuto ordinario 2021.

Per i comuni della Regione Sardegna, che, a differenza degli enti siciliani, non sono stati sottoposti alla rilevazione delle informazioni attraverso i questionari per i fabbisogni standard, è stato ugualmente possibile determinare fabbisogni standard teorici grazie all’utilizzo dei dati desunti dagli archivi ISTAT e all’applicazione delle medesime regole di normalizzazione definite per il modello dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Complessivamente, ai comuni della Regione Siciliana sono attribuiti, per il 2023, euro 39.670.800 (pari al 76,29% delle risorse stanziare) e ai comuni della Regione Sardegna sono attribuiti euro 12.329.200 (pari al 23,71% delle risorse). Le risorse assegnate ai singoli comuni sono riportate nella colonna A dei rispettivi Allegati 1 e 2 alla Nota metodologica.

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2023, e a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi.

Gli obiettivi di servizio, per il 2023, per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, analogamente a quanto previsto per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

Tali obiettivi contribuiscono a potenziare i servizi sociali comunali, soprattutto negli enti che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti e costituiscono un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale.

Gli enti beneficiari sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2023 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2024, secondo le modalità e la procedura definite nella Nota metodologica, della “Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico. La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione è sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell’ente.

---

<sup>10</sup> La nota metodologica è stata approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con la seguente integrazione, richiesta dalla rappresentante della Regione Siciliana: “*Il presente documento riveste funzione meramente strumentale all’individuazione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani finalizzati esclusivamente ai trasferimenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 449, lett. d-quinquies della legge 11 dicembre 2016. n. 232 e sue successive modifiche ed integrazioni facendo salva la necessità di ogni ulteriore e più organico approfondimento, in coordinato raccordo tecnico e previa intesa con la Regione Siciliana e con il concorso di Anci - Sicilia, in ordine alle metodologie, alle analisi e alle rilevazioni, di carattere generale e settoriale da utilizzare per la complessiva definizione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani*”.

I comuni con un livello della spesa storica per la funzione sociale inferiore al rispettivo fabbisogno standard monetario (c.d. comuni “sotto-obiettivo”), sono inoltre tenuti, attraverso l’apposito Quadro “Obiettivi di servizio-rendicontazione risorse aggiuntive” presente nelle predette schede, a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale.

La rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l’incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l’Ambito territoriale sociale (ATS) o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all’ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio 2023 per la funzione sociale, per ogni comune, avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario.

### **3.4.2 Interventi per i servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2023, recante “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali” - previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2023 – costituisce, come il decreto di cui al paragrafo 3.4.1, attuazione dell’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232 del 2016, il quale, tra l’altro, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per un importo di 215.923.000 euro per l’anno 2021, 254.923.000 euro per l’anno 2022, 299. 923.000 euro per l’anno 2023, e per importi crescenti negli anni successivi, sino a 650.923.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le risorse sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla predetta

Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto medesimo può essere comunque emanato.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente del 1° luglio 2021 e del 13 ottobre 2022, come da intese sancite in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 giugno 2021 e del 27 luglio 2022, è stata data attuazione alla predetta lettera d-quinquies) per gli anni 2021 e 2022.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023, recante "*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023*", è stato ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023, comprensivo dell'incremento di 299.923.000 euro.

Con il provvedimento oggetto d'intesa nella citata seduta del 20 settembre 2023, sulla base della Nota metodologica, parte integrante del provvedimento - approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023 - gli obiettivi di servizio di ciascun comune, per l'anno 2023, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

I comuni sono tenuti a destinare, nel 2023, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e riportato nell'allegato alla Nota metodologica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato.

Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio attraverso la compilazione e l'invio delle schede di monitoraggio, le quali - come previsto dall'articolo 1, comma 2, del DPCM - sono state pubblicate, corredate dalle istruzioni alla compilazione, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all'allegato alla Nota metodologica.

In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione sociale nel 2023 - che ha come finalità l'incremento della spesa sociale per i comuni c.d. "sotto-obiettivo", ovvero gli enti con un livello di spesa storica inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario - può essere assolto attraverso l'intervento diretto dell'ente stesso o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all'ambito territoriale sociale (ATS) di appartenenza o ad altra forma associata, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali dell'ambito di appartenenza.

Le risorse da rendicontare devono essere aggiuntive rispetto alla spesa sociale 2020, al netto delle spese straordinarie dovute alla pandemia da Covid-19.



Gli enti sotto-obiettivo nel 2023 sono tenuti - attraverso un apposito Quadro presente nelle schede - a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale. Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1: 6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le sopracitate opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta. Inoltre, tali interventi devono essere aggiuntivi (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure professionali assunte, numero di utenti serviti, significativo miglioramento dei servizi comunali, risorse trasferite all'ATS o ad altre forme di gestione associata) rispetto all'anno base di riferimento (2020), inteso come l'anno antecedente alla prima erogazione dei fondi aggiuntivi e al netto di eventuali misure una tantum adottate dal comune in risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Non è previsto l'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse aggiuntive per i comuni che, pur non raggiungendo gli obiettivi di servizio per la funzione sociale nel 2023, registrano un'assegnazione di risorse aggiuntive inferiori a 1.000 euro.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio viene certificato con la compilazione delle predette schede di monitoraggio, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere alla Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. entro il 31 maggio del 2024, in modalità esclusivamente telematica.

### **3.5 L'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023**

Le disposizioni sopra esaminate, con le quali la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di potenziare gli asili nido, il trasporto degli studenti con disabilità ed i servizi sociali comunali, sono state oggetto di una recente pronuncia della Corte costituzionale, cui è necessario accennare.

Con la **sentenza n. 71, depositata il 14 aprile 2023** (relatore Luca Antonini), la Consulta ha, infatti, deciso in merito al ricorso proposto dalla Regione Liguria – su proposta del Consiglio delle autonomie locali - nei confronti dell'articolo 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), in riferimento agli articoli 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.

In particolare, le prime tre disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale *“incrementandone la dotazione, attraverso risorse statali, in modo*

*consistente e progressivo; nel contempo stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio”, mentre la quarta ridetermina, in considerazione delle nuove risorse, l'ammontare complessivo del Fondo.*

La Consulta ha evidenziato che, con le predette disposizioni *“all'interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata, dunque, progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio”* in vista del diverso obiettivo di *“rimuovere gli squilibri territoriali”* nell'erogazione di servizi sociali. Tale componente è riconducibile, pertanto, al quinto comma dell'art. 119 Cost., il quale prevede la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali, diretti soltanto a specifici enti territoriali, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ad avviso della Corte, *“nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost.”* non possono *“innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati”*.

Inoltre, la sentenza evidenzia come, per garantire i LEP, non sia sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, prevista dalla normativa vigente<sup>11</sup>, in quanto si tratta di una soluzione che non è *“in grado di condurre al potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni”*.

La Corte, pertanto, nel dichiarare inammissibili - in considerazione del *“ventaglio di soluzioni”* idonee a rimediare al *vulnus* alla Costituzione prodotto dalle norme impugnate e dell'impossibilità di individuarne una costituzionalmente adeguata o obbligata - le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria, ha chiamato il legislatore ad intervenire urgentemente in materia di Fondo di solidarietà comunale. Ciò al fine di separare lo stesso Fondo,

---

<sup>11</sup> L'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, prevede:

a) alla lettera d-quinquies), relativa ai servizi sociali, che *“Le somme che, a seguito del monitoraggio [...] risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio [...] sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*;

b) alla lettera d-sexies), con riferimento alle risorse per gli asili nido, che *“Le somme che a seguito del monitoraggio [...] risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*;

c) alla lettera d-octies), relativa al trasporto degli studenti con disabilità, che *“Le somme che, a seguito del monitoraggio [...], risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*.

destinato alla perequazione generale tra i comuni in attuazione dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione, dalle risorse gravate da vincoli di destinazione, riconducibili al quinto comma del medesimo articolo, garantendo, al contempo, l'imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP.

In attuazione della citata pronuncia, l'articolo 83 del disegno di legge di bilancio per il 2024 (A.S. 926 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"), prevede la rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2025 al 2030, modificando gli importi contenuti all'articolo 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 2 dell'articolo 83, conseguentemente, modifica l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, eliminando le risorse aggiuntive destinate al potenziamento degli obiettivi dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità a partire dall'anno 2025 (per l'anno 2024, pertanto, le risorse in argomento continueranno a far parte della dotazione del FSC).

Il medesimo comma espunge dal comma 449, altresì, le previsioni<sup>12</sup> - ritenute, dalla Consulta, insufficienti a garantire i LEP - relative al recupero dei contributi già assegnati ai comuni qualora, a seguito del monitoraggio, le risorse risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio (un diverso meccanismo sanzionatorio è previsto dal successivo articolo 84<sup>13</sup>).

Inoltre, vengono introdotte, sempre al citato comma 449, le lettere da *d-novies*) a *d-undecies*), che prevedono, nell'ambito delle risorse del FSC, i seguenti contributi permanenti per il finanziamento dei servizi in ambito sociale:

- a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
- a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
- a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024 precisa che la previsione che le risorse vadano nuovamente a confluire all'interno del FSC, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica in quanto, una volta conseguiti, da parte di tutti i comuni, gli obiettivi di servizio, le risorse perderanno "*la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione*".

A seguito della predetta rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale, le risorse relative al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità saranno, invece, trasferite in un apposito fondo, denominato "Fondo speciale equità livello dei servizi" di cui al successivo articolo 84.

---

<sup>12</sup> Cfr. la nota precedente.

<sup>13</sup> Vedi infra.

In particolare, il comma 1, in attuazione della citata sentenza e al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (come previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo speciale con una dotazione pari a:

- 858.923.000 euro per il 2025,
- 1.069.923.000 euro per il 2026,
- 1.808.923.000 euro per il 2027,
- 1.876.923.000 euro per il 2028,
- 725.923.000 euro per il 2029,
- 763.923.000 euro per il 2030.

La quota di Fondo specificamente destinata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario viene così ripartita:

- 390.923.000 euro per il 2025,
- 442.923.000 euro per il 2026,
- 501.923.000 euro per il 2027,
- 559.923.000 euro per il 2028,
- 618.923.000 euro per il 2029,
- 650.923.000 euro per il 2030.

I predetti contributi per i servizi sociali saranno ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del LEP definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

I contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, saranno stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto potrà essere comunque emanato.

I commi da 3 a 6, come richiesto dalla Consulta, contengono disposizioni volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione dei servizi. Viene, in particolare, introdotto un nuovo regime sanzionatorio che - per ciascuno degli anni 2021 e successivi - in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, risultante dal monitoraggio, e di perdurante inadempimento degli enti, porterà al loro commissariamento<sup>14</sup>; infatti, come precisato nella citata sentenza, l'articolo 119,

---

<sup>14</sup> In particolare, si prevede che la SOSE S.p.A. inviti l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi e che, qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la medesima SOSE S.p.A. trasmetta specifica comunicazione al Ministero dell'interno, che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della SOSE S.p.A. il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente, il quale è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli

quinto comma, della Costituzione “*fa sistema con l’art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l’intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale*”. Il comma 5 precisa che le somme non utilizzate resteranno nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie, mentre, nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse verranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

La disciplina attuativa di tale procedura sanzionatoria è rinviata ad apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Come specificato dalla Relazione tecnica, il Fondo si esaurirà a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni.

### **3.6 Interventi finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, per l’anno 2023.**

Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, l’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il comma 2 del citato articolo 42 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha previsto, tra l’altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni, sulla base dell’ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

La misura in argomento, già prevista ed applicata a far data dal 2020, ai tempi della pandemia da COVID-19, ha attualmente le finalità di sostenere le famiglie nella difficoltà di conciliare la

---

ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.

vita lavorativa con quella familiare, e di offrire opportunità educative per il benessere dei figli minori.

Le iniziative previste, anche oltre il periodo estivo, vanno infatti al di là delle finalità ludico-ricreative fissate in sede di prima applicazione dall'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34<sup>15</sup>, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, poi, riprese dall'articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73<sup>16</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante

---

<sup>15</sup> L'articolo 105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa - del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 dispone che:

*“1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:*

*a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;*

*b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.*

*2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.*

*3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.*

*3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.*

<sup>16</sup> L'articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa - del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 dispone che:

*“1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.*

*2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.*

*3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.*

*4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

*5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2022.*

*6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»;*

*“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani la salute e i servizi territoriali”.*

Durante il periodo di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, con i decreti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 - previa intesa sancita nelle sedute della Conferenza Unificata, rispettivamente del 18 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 - sono stati, tra l’altro, determinati, per l’anno 2020 e poi per l’anno 2021 - ai sensi dei succitati articoli 105 del decreto-legge n. 34 del 2020 e 63 del decreto-legge n. 73 del 2021 - le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Successivamente, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro, per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Il comma 2 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 73/2022, ha, inoltre, disposto che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia approvato l’elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, comprensivo dei comuni che non abbiano, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, di non voler aderire all’iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all’ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2022 - previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2022 - è stato, quindi, approvato l’elenco

---

b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e a 55 milioni di euro per l’anno 2022»;

7. All’articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».

8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021 e 115 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo e sono stati stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni nonché le modalità di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione degli interventi finanziati.

In particolare, con il predetto decreto interministeriale del 5 agosto 2022 è stato disposto che il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle ANCI regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse assegnate, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa, informaticamente, da ciascun comune, attraverso una scheda di rilevazione - predisposta dal predetto Dipartimento, congiuntamente con l'ANCI, e pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo - e che i comuni beneficiari del finanziamento sono tenuti a restituire le somme attribuite nei casi espressamente previsti dal decreto.

Ciò premesso, il succitato articolo 42 del decreto-legge n. 48/2023 - cosiddetto "decreto lavoro" - ha rifinanziato ed incrementato di due milioni di euro, per l'anno 2023, la dotazione del Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento degli interventi in argomento, che si sono sempre dimostrati un importante sostegno alle famiglie e una misura di grande rilievo per la socialità dei ragazzi.

In attuazione del citato articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023 - sul quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali dell'11 luglio 2023 - è stato approvato, anche per l'anno 2023, quale parte integrante del decreto, l'allegato elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo - comprensivo dei comuni che non abbiano espressamente manifestato di non volersi avvalere del finanziamento - e sono stati stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni, di cui all'ultimo censimento della popolazione residente. Il provvedimento dispone, altresì, che il Dipartimento per le politiche della famiglia monitori i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa informaticamente, da ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2024. A tal fine, come per il 2022, i comuni accedendo al sito del Dipartimento, tramite un'apposita piattaforma telematica, invieranno la scheda di rilevazione, predisposta, congiuntamente con ANCI, dal predetto Dipartimento.

I comuni beneficiari del finanziamento sono, infine, tenuti a restituire le somme attribuite, nel caso in cui:

- non impegnino e non paghino le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 maggio 2024;
- impegnino parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023 (limitatamente alla quota di risorse ricevute e non impegnate entro il suddetto termine);
- impegnino totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023, per realizzare interventi che non rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.



Rispetto a quanto stabilito con i precedenti decreti ministeriali, con il citato decreto attuativo dell'articolo 42 del decreto-legge n. 48/2023 è stato previsto di destinare una percentuale pari all'1% della quota complessiva - pari a 60 milioni di euro - riservata ad interventi di cui all'articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione della misura.

### **3.7 Interventi per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per l'anno 2023.**

I commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificati dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedono rispettivamente che:

- per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022;
- il Fondo è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

Trattasi di risorse destinate ai comuni che devono, tra l'altro, garantire, ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado.

L'assistente alla comunicazione e all'autonomia è una figura prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104<sup>17</sup>, che ha il compito di supportare il percorso educativo,

---

<sup>17</sup>L'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - integrazione scolastica - dispone che:

“1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo

relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità, fisiche o psicofisiche, che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale. L'esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all'interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall'alunno con disabilità viene rappresentata dal Dirigente Scolastico agli Enti Pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola e, di norma, gli Enti locali assicurano tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc...) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto. Posto che il servizio deve essere obbligatoriamente garantito, il contributo statale può essere destinato al "potenziamento" dello stesso nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l'incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio.

Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022 - previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 6 luglio 2022 -

---

*27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;*

*b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;*

*c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;*

*d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;*

*e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.*

*3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.*

*4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).*

*5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.*

*6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.*

*6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".*

sono stati individuati i criteri di ripartizione della quota annuale di 100 milioni di euro del Fondo destinata ai comuni e, come da allegato piano di distribuzione, le assegnazioni per l'anno 2022.

Tanto premesso, con il successivo decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2023 - sul quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2023 - sono stati definiti i criteri di riparto della quota di 100 milioni di euro in favore dei comuni per l'anno 2023 nonché le modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

In particolare, con il provvedimento in argomento - acquisito il parere reso, nella seduta del 27 giugno 2023, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni Standard, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - l'importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni con disabilità, iscritti nell'anno scolastico 2022/2023, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola, secondo gli importi indicati nella tabella (allegato "A" al provvedimento), sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica*", le risorse spettanti ai comuni ricompresi nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono assegnate alla predetta Regione, che provvede al successivo trasferimento in favore dei propri comuni secondo il riparto di cui alla tabella allegata al provvedimento.

In considerazione del fatto che la rilevazione dei dati è condotta su un anno solare e che l'utilizzo dei fondi avviene nel corso dell'anno scolastico (a cavallo, quindi, tra due anni solari) il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, ha espressamente previsto che i comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per la funzione di cui in parola, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024.

I comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione dell'apposita scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio, da pubblicare annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La suddetta scheda di monitoraggio dovrà essere trasmessa dai comuni a SOSE in modalità esclusivamente telematica, ed in caso di mancata compilazione della scheda di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione e dell'articolo 8 della legge n. 131/2003.

Considerato che le risorse di cui trattasi sono destinate a finanziare funzioni riconducibili a livelli essenziali delle prestazioni, da garantire, quindi, sull'intero territorio nazionale, l'obbligo di monitoraggio delle risorse erogate ai comuni, acquista particolare rilevanza nella prospettiva della definizione degli obiettivi di servizio, in termini quantitativi raggiungibili in base alle risorse disponibili e della rendicontazione delle stesse, ai fini della verifica dell'efficacia del loro impiego in termini di miglioramento effettivo del servizio, tanto più che nel provvedimento in esame è stato espressamente previsto che, in caso di mancata compilazione della scheda di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo.

# Capitolo 4

## Interventi per gli enti locali colpiti da eventi sismici

### 4.1 Premessa

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso dell'anno 2023, ha espresso pareri sui provvedimenti riguardanti rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (ovvero il c.d. "sisma centro Italia", riguardante i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente dall'articolo 18-undecies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 - e verificatisi il 21 agosto 2017 (ovvero il c.d. "sisma Ischia", riguardante i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno).

### **4.2 Rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (c.d. "sisma centro Italia "riguardante i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)**

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, concernenti ristori derivanti da calamità naturali si colloca il parere reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 - come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 750, lett. b), nn. 1) e 2), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti, anche in forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Nello specifico, con il provvedimento esaminato nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 giugno 2023, è stato attribuito ai predetti comuni il rimborso dei minori gettiti dell'IMU, relativi al primo semestre 2023, per un importo complessivo di euro

6.992.365,21, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU per l'anno 2023 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

L'importo è stato ripartito per euro 6.850.759,70 tra gli enti individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 141.605,51 tra i comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016.

Inoltre, con il decreto richiamato, è stato stabilito che l'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio, per l'anno 2023, verrà disposta con successivo analogo provvedimento.

Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2023) - sul cui schema la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023 ha espresso parere favorevole - è stato, pertanto, attribuito ai predetti comuni il rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Successivamente, con il provvedimento esaminato nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 dicembre 2023, è stato attribuito ai predetti comuni il rimborso dei minori gettiti dell'IMU, relativi al secondo semestre 2023, per un importo complessivo di euro 8.514.075,13, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU, per l'anno 2023, disposta dal richiamato articolo 48, comma 16, del decreto-legge 189/2016.

L'importo complessivo citato è stato ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.357.705,88 agli enti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189/2016 e per complessivi euro 156.369,25 ai comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 189/2016.

Inoltre, con il decreto richiamato, è stato stabilito che l'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio, per l'anno 2023, verrà disposta con successivo analogo provvedimento.

Si riporta, qui di seguito, una tabella riassuntiva dei provvedimenti adottati, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recanti anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti agli anni dal 2016 al 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

**Decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, approvati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recanti anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ("sisma centro Italia": comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - art. 48, co. 16, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1, co. 456, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'art. 1, co. 750, della l. 29 dicembre 2022, n. 197)**

**Annualità 2016-2023**


<b>Annualità</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Seduta della Conferenza</b>	<b>N. atto Conferenza</b>
<b>2016</b>	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2016  <b>D.M. del 21.3.2017 (G.U. n. 70 del 24.3.2017)</b>	<b>euro 12.666.377</b>	seduta del 19 gennaio 2017	N.458 -II(SC).8 del 19 gennaio 2017
<b>2017</b>	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2017  <b>D.M. 4.8.2017 (G.U. n. 187 dell'11.8.2017)</b>	<b>euro 12.666.376,79</b>	seduta del 15 giugno 2017	
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2017  <b>D.M. del 29.1.2018 (G.U. n. 29 del 5.2.2018)</b>	<b>euro 16.324.236,00</b>	seduta del 6 dicembre 2017	N.496-II(SC).8 del 6 dicembre 2017

<b>2018</b>	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2018 <b>D.M. del 27.7.2018 (G.U. n. 182 del 7.8.2018)</b>	<b>euro 13.118.448,00</b>	seduta del 21 giugno 2018	N.527 -II(SC).8 del 21 giugno 2018
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2018 <b>D.M. del 22.1.2019 (G.U. n. 25 del 30.1.2019)</b>	<b>euro 10.983.674,00</b>	seduta del 15 novembre 2018	N.540-II(SC).8 del 15 novembre 2018
<b>2019</b>	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2019 <b>D.M. del 24.7.2019 (G.U. n. 182 del 5.8.2019)</b>	<b>euro 11.569.734,00</b>	seduta del 6 giugno 2019	N.558 -II(SC).8 del 6 giugno 2019
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2019 <b>D.M. del 23.12.2019 (G.U. n.6 del 9.1.2020)</b>	<b>euro 12.132.876,15</b>	seduta del 7 novembre 2019	N.568 -II(SC).8 del-7-novembre-2019
<b>2020</b>	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2020 <b>D.M. del 21.7.2020 (G.U. n. 194 del 4.8.2020)</b>	<b>euro 11.358.907,00</b>	seduta del 23 giugno 2020	N.588 -II(SC).8 del 23 giugno 2020
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2020 <b>D.M. del 1/2/2021 (G.U. n. 32 dell'8/2/2021)</b>	<b>euro 8.952.158,00</b>	seduta del 17 dicembre 2020	N.624-II(SC).8 del 17 dicembre 2020

2021	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2021 <b>D.M. del 16.7.2021 (G.U. n. 176 del 24.7.2021)</b>	<b>euro 8.659.706,36</b>	seduta del 22 giugno 2021	N.654-II(SC).8 del 22 giugno 2021
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2021. <b>D.M. del 13.12.2021 (G.U. n. 300 del 18.12.2021)</b>	<b>euro 10.035.912,17</b>	seduta del 18 novembre 2021	N.674-II(SC).8 del 18 novembre 2021
2022	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2022 <b>D.M. del 20.7.2022 (G.U. n. 177 del 30.7.2022)</b>	<b>euro 7.936.425,27</b>	seduta del 6 luglio 2022	N. 715 -II(SC).8 del 6 luglio 2022
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2022 <b>D.M. del 29.12.2022 (G.U. n. 6 del 9.1.2023)</b>	<b>euro 8.476.562,21</b>	seduta del 21 dicembre 2022	N. 741-II(SC).8 del 21 dicembre 2022
2023	Decreto interministeriale relativo al I semestre 2023 <b>D.M. del 10.7.2023 (G.U. n. 167 del 19.7.2023)</b>	<b>euro 6.992.365,21</b>	seduta del 21 giugno 2023	N.760 -II(SC).8 del 21 giugno 2023
	Decreto interministeriale relativo al II semestre 2023 <b>D.M. ancora non pubblicato alla data di redazione del presente Rapporto</b>	<b>euro 8.514.075,13</b>	seduta del 21 dicembre 2023	N.788 II(SC).8 del 21 dicembre 2023



Per le annualità dal 2016 al 2023 sono stati attribuiti complessivamente **euro 160.387.833,29**, come anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.



### **4.3 Rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (c.d. "sisma Ischia", riguardante i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno)**

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali - così come per i provvedimenti sopra illustrati (per gli anni dal 2016 al primo semestre 2023) recanti anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - ha reso il parere nella seduta del 21 giugno 2023, anche sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

In particolare, l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148<sup>18</sup>, prevede, tra l'altro, che i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano esenti dall'applicazione dell'IMU, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023.

I criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, connesso alle suddette esenzioni dall'IMU, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 (come modificato dall'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106), con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nello specifico, con il provvedimento esaminato nella citata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 giugno 2023, sono stati assegnati ai predetti comuni i rimborsi relativi all'anno 2022, per un complessivo importo di euro 912.966,00, sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per il medesimo anno elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

Con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2023) - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023 ha espresso parere favorevole - è stato, pertanto, attribuito ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno il rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva dei provvedimenti adottati, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riferiti agli anni dal 2017 al 2022, recanti rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, dei minori gettiti dell'IMU derivanti


---

<sup>18</sup> Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è stato convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e dall'articolo 9, comma 1-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

<b>Decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approvati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recanti rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia (art. 2, co. 5-ter del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172; art. 32, co. 2, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'art. 9, comma 1-octies, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106).</b>				
<b>Annualità 2017-2022</b>				
<b>Annualità</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Seduta della Conferenza</b>	<b>N. atto Conferenza</b>
<b>2017</b>	Decreto relativo al II semestre 2017 <b>Decreto del 2.3.2018</b> (G.U. n. 58 del 10.3.2018)	<b>euro</b> <b>656.678,00</b>	seduta del 24 gennaio 2018	N. 505 -II(SC).8 del 24 gennaio 2018
<b>2018</b>	Decreto relativo all'anno 2018. <b>Decreto del 21.12.2018</b> (G.U. n. 5 del 7.1.2019)	<b>euro</b> <b>1.220.091,00</b>	seduta dell'8 novembre 2018	N. 535 -II(SC).8 dell'8 novembre 2018
<b>2019</b>	Decreto relativo all'anno 2019. <b>Decreto del 4.4.2019</b> (G.U. n. 84 del 9.4.2019)	<b>euro</b> <b>1.323.153,00</b>	seduta del 28 marzo 2019	N.554-II(SC).8 del 28 marzo 2019
<b>2020</b>	Decreto relativo all'anno 2020. <b>Decreto del 25.8.2020</b> (G.U. n. 218 del 2.9.2020)	<b>euro</b> <b>1.323.153,00</b>	seduta del 6 agosto 2020	N. 597-II(SC).8 del 6 agosto 2020
<b>2021</b>	Decreto relativo all'anno 2021. <b>Decreto del 4.5.2022</b> (G.U. n. 113 del 16.5.2022)	<b>euro</b> <b>963.880,00</b>	seduta del 27 aprile 2022	N. 703 -II(SC).8 del 27 aprile 2022
<b>2022</b>	Decreto relativo all'anno 2022. <b>Decreto del 28.06.2023</b> (G.U. n. 160 dell'11.7.2023)	<b>euro</b> <b>912.966,00</b>	seduta del 21 giugno 2023	N. 759 -II(SC).8 del 21 giugno 2023

Per le annualità dal 2017 al 2022 sono stati attribuiti complessivamente **euro 6.399.921,00** come rimborso ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia.



# CAPITOLO 5

## Altri interventi in favore degli Enti Locali

### 5.1 Premessa

Nel corso del 2023 la Conferenza Stato-città si è espressa in merito a tematiche di attuale interesse, tra cui gli interventi finalizzati all'adozione di iniziative per la promozione della legalità, attraverso misure di ristoro del patrimonio dell'ente ed in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali ed il riparto del fondo istituito dall' articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Inoltre la Conferenza si è espressa in merito a provvedimenti riguardanti gli interventi in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali e le iniziative di assistenza tecnica specialistica, per superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Infine si segnala il provvedimento relativo al fondo per la rigenerazione urbana, al fine di favorire gli investimenti in progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

### 5.2 Interventi a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 marzo 2023, si colloca il parere reso nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, concernenti contributi che hanno un impatto sull'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), circa lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il contributo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, attuatore dei progetti previsti dal PNRR.

Il contributo è previsto dall'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, riguardante misure per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno.

In particolare, il comma 5 del predetto articolo 31-bis prevede il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3<sup>19</sup> del menzionato articolo 31-bis, al fine di consentire l'attuazione dei

---

<sup>19</sup> Il comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dispone che: *“Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale*

progetti previsti dal PNRR, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui dal 2022 al 2026.

Le suddette risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

Con decreto del 30 dicembre 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023) – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole - le risorse del predetto fondo sono state parzialmente ripartite; a seguito del predetto riparto, sono risultate disponibili risorse residue – rideterminate alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022 per il triennio 2019/2021.

Successivamente, l'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto che, per le medesime finalità previste dal comma 825<sup>20</sup> del richiamato articolo 1, ed in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui al citato articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, possano essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a:

---

*di ripresa e resilienza(PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".*

Il comma 3 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dispone che: *"Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati".*

<sup>20</sup> Il comma 825, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: *"Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione".*

- sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUEL<sup>21</sup>;

- finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Nella seduta del 28 marzo 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole<sup>22</sup> sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze - che definisce, ai sensi del citato articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per l'erogazione delle predette risorse residue del fondo, da destinare all'attività di supporto tecnico e per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali.

Sulla base delle istanze presentate dagli Enti in modalità digitale, il Dipartimento della funzione pubblica provvede all'elaborazione di una graduatoria. Il contributo è erogato dal Ministero dell'interno, fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l'ordine di graduatoria<sup>23</sup>.

Con decreto ministeriale del 17 luglio 2023 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, per l'annualità 2023, relative al fondo previsto dal comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzate alle assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assegnate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con Dpcm del 1° maggio 2023.

---

<sup>21</sup> L'articolo 97, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che: *"Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98"*.

<sup>22</sup> In tale sede, l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato alla conferma, da parte delle Amministrazioni competenti, della possibilità di erogare e lasciare nella disponibilità dei comuni beneficiari, i contributi per l'annualità 2022, ripartiti in base al citato DPCM 30 dicembre 2022, ma non erogati a causa della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, in accoglimento a tale richiesta, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"* ha previsto al comma 2, primo periodo, che *"Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023"*. Il terzo periodo del medesimo articolo 3 dispone, inoltre, che *"Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

<sup>23</sup> L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, al fine di offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni, dispone che per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, la spesa per il segretario comunale - considerata al netto del contributo in argomento - non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio.

### **5.3 Interventi finalizzati all'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione.**

Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di contrasto e di prevenzione, la legge del 3 luglio 2017, n. 105 recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti*” ha rafforzato gli strumenti penali contro gli atti intimidatori ai danni degli amministratori locali in ragione del loro mandato. In attuazione dell'articolo 6 della predetta legge n. 105/2017, con decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35 è stato adottato il Regolamento recante: “*Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori dei confronti degli amministratori locali*”, e l'Osservatorio è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015. Allo scopo di consentire quindi agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, l'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, disponendo che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022 - sono stati definiti i criteri di riparto tra gli enti locali del Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, per l'anno 2022.

Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente contro episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il successivo articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del Fondo, a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, con decreto interministeriale del 5 settembre 2023, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata chiamata ad esprimere parere nella seduta dell'11 luglio 2023 è stato effettuato il riparto, per l'anno 2023, del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall'articolo 1, comma 820, della legge n. 197/2022.

Nello specifico la ripartizione si è basata, per il 60%, sul numero degli atti intimidatori ed episodi di danneggiamento rilevati nell'anno precedente, e per il restante 40%, - ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - sulla popolazione residente al 31 dicembre 2021 dell'ente ove sono stati rilevati gli atti intimidatori, in quanto le



iniziative per la promozione della legalità sono tanto più onerose quanto più vasta è la platea di cittadini da coinvolgere.

Si evidenzia che i pesi attribuiti ai due parametri del riparto non vincolano, comunque, l'ente locale beneficiario del contributo nell'utilizzo delle somme assegnate che potranno, quindi, essere utilizzate, con autonome scelte dell'ente - attraverso delibera di giunta - per l'adozione sia di iniziative per la promozione della legalità e il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, sia di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione.

Gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani vengono attribuiti al comune capoluogo della città metropolita e per analogia il contributo spettante alle province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è parametrato alla popolazione residente del comune capoluogo di provincia.

La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2023 è stata ripartita tra complessivi 402 enti locali (di cui 3 province e 399 comuni).

L'iniziativa consente il coinvolgimento di numerosi attori e valorizza la collaborazione non solo delle istituzioni statali e locali coinvolte ma anche di associazioni, consulte giovanili, e di altri enti sia pubblici che privati chiamati a coadiuvare i comuni beneficiari del contributo nella realizzazione delle iniziative per la promozione della legalità.

## **5.4 Interventi per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.**

Negli ultimi anni sono stati altresì assegnati ai comuni contributi al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

A tal fine l'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 - istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 14-quinquies, prevede, tra l'altro, che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri di riparto del fondo sopra citato, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il decreto di cui sopra disciplina, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Con il provvedimento in esame, vengono definiti, per il biennio 2025-2026, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al menzionato articolo 14-quinquies, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di

rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.

Con il provvedimento in esame, inoltre, viene disposto che i contributi - previsti dal citato articolo 14-*quinquies* - nel limite massimo di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026, possono essere richiesti dai comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che intendono realizzare interventi di rigenerazione urbana che non siano già stati finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 534 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando apposita domanda.

Pertanto, nella seduta del 20 settembre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa ai sensi del citato articolo 14-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sul predetto schema di decreto.

## **5.5 Riparto, per l'anno 2023, del fondo, istituito dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti di consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.**

Il decreto n. 119 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) del 4 aprile 2000, reca il "*Regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*".

Successivamente l'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il *Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)* stabilisce, tra l'altro, nei commi 1 e 2, per gli amministratori locali, il diritto a percepire - nell'ambito del trattamento economico loro riservato - un'indennità di funzione e, nei casi previsti, dei gettoni di presenza<sup>24</sup>.

Tale articolo, nel successivo comma 8, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali sono riportate nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000. A tali importi è stata operata una decurtazione del 10% ad opera del comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 54.

---

<sup>24</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 731, lett. b), Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), Legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 5, comma 6, lett. a), Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Infine, il comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 9-quater, Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Successivamente, l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La successiva legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), prevede inoltre, al comma 583 che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale in virtù del dato ISTAT al 31 dicembre 2021, risultante dal censimento permanente.

Il riparto del fondo per l'anno 2023 è stato effettuato utilizzando le percentuali di riferimento rispetto all'indennità del Sindaco previste dal decreto ministeriale – in precedenza citato - del 4 aprile 2000 n. 119, *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”*.

È altresì previsto dal comma 584, che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate nel comma 583 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 della citata legge nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, il comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584, e 585, prevede un incremento del fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 587 infine demanda infine a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse – di cui al comma 586 - tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario (D.M di attuazione 30 maggio 2022).

Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta dell'11 maggio 2022 - è stato ripartito, per l'anno 2022, l'incremento di 100 milioni di euro del fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2.

Il decreto presentava, tuttavia, alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle di quantificazione degli incrementi delle indennità e dell'ammontare del contributo a carico dello Stato, pertanto si è ravvisata l'esigenza di rettificare in aumento per n. 10 comuni, le risorse assegnate nel predetto provvedimento, per l'anno 2022:

Pertanto, in ragione della esatta collocazione dei comuni interessati nella classe demografica di appartenenza, risultò non corretto altresì il calcolo dell'incremento delle indennità spettanti al vicesindaco, assessori, e presidente del consiglio comunale.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 novembre 2023 viene quindi sancita ulteriore intesa sullo schema di decreto sopra citato.

Il predetto fondo è stato istituito dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esso prevede una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione.

L'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL<sup>25</sup>.

La norma difatti non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito.

Pertanto - con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 23 novembre 2023, come da criteri definiti nella modificata nota metodologica allegata al provvedimento - a valere sull'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2023 del fondo in argomento - si è proceduto ad assegnare, con carattere di priorità, ai 10 comuni interessati dai predetti errori materiali, a titolo di conguaglio, la differenza tra il minore importo già corrisposto per l'anno 2022 e quello effettivamente spettante per la medesima annualità; a ripartire l'importo dell'incremento del Fondo per l'anno 2023, al netto dei conguagli di cui al precedente periodo, tra i comuni destinatari.

---

25 I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

# Capitolo 6

## La Sessione Europea

### 6.1 Premessa

Nel corso del 2023 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha riattivato la Sessione europea della Conferenza, prevista dall' articolo 23<sup>26</sup> della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”*.

Il citato articolo 23, rubricato *“Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*, prevede la convocazione - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata agli Affari europei, d’intesa con il Ministro dell’interno, – almeno due volte l’anno, di una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse degli enti locali.

L’attuazione di un’apposita *“Sessione europea”* della Conferenza Stato-città ed autonomie locali assicura la rappresentazione delle istanze delle autonomie locali nelle complesse procedure di formazione (fase ascendente) e di recepimento (fase discendente) del diritto europeo.

Ciò riveste ancor più importanza nel quadro dell’attuale assetto istituzionale, in cui si rileva una particolare pervasività delle politiche europee nell’ordinamento giuridico interno e nella definizione delle politiche economiche e sociali italiane.

Precedentemente, la prima seduta istitutiva della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea, era stata convocata il 20 gennaio 2016<sup>27</sup>, nel corso della quale, in accordo con i rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee, del Ministero dell’interno, di ANCI e di UPI, era stato adottato l’atto che definisce le competenze nonché i tempi e le modalità di organizzazione della Conferenza.

Al riguardo è stato stabilito che tale Sessione speciale sia co-presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata agli Affari europei o dal Ministro dell’interno e sia convocata, a firma congiunta delle predette autorità, almeno due volte l’anno e si svolga, di prassi, sulla base di un distinto ordine del giorno, anche congiuntamente alla sessione ordinaria, come da programmazione deliberata dalla medesima.

---

<sup>26</sup> Articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: *“Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d’intesa con il Ministro dell’interno, almeno due volte l’anno, o su richiesta del presidente dell’ANCI, del presidente dell’UPI o del presidente dell’UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1.”*

<sup>27</sup> Atto n. 1-II(SC).8 del 20 gennaio 2016.

Nel corso della medesima seduta è stato, altresì, approvato l'atto sulle modalità di designazione degli esperti degli Enti locali che partecipano, allorquando siano in discussione materie che investono le competenze degli Enti locali, ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione (CTV), di cui all'articolo 19<sup>28</sup> della legge in argomento, al fine di dare concreta attuazione alla partecipazione degli Enti locali alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione Europea di loro interesse.

---

<sup>28</sup> Articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

*“1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Segretario del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9-bis.*

*2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:*

*a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l’Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall’Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;*

*b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell’Unione europea;*

*c) verifica l’esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.*

*3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell’amministrazione.*

*4. Nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Segretario del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9-bis, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.*

*5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui all’articolo 2, comma 9-bis, d’intesa con il direttore dell’ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell’ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 12*

*6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.*

*7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.*

*8. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.*

*9. Non si applica l’articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.*

Tale Comitato, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee, ha il compito di preparare le riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), istituito dall'articolo 2<sup>29</sup> della legge n. 234/2012, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di

---

<sup>29</sup> Articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

*“1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all’ordine del giorno.*

*2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).*

*3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.*

*5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all’articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.*

*6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.*

*7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome, di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.*

*9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 19, nell’ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuata la Segreteria del CIAE.*

*9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Articolo 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del D.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del D.lgs. n. 387 del 1998), e successive modificazioni, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza.*

concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere. Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei e vi partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri che hanno competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. Possono partecipare anche il presidente della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia quando vengono trattate materie di loro competenza. Il suo funzionamento è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2015, n. 118.

Nel corpo della norma in questione sono previste altre disposizioni volte a favorire il coinvolgimento, in ambito europeo, degli Enti locali, in particolare all'articolo 26<sup>30</sup> rubricato "*Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea*", che dispone la partecipazione degli stessi al processo di formazione di atti normativi dell'Unione europea.

Tale disposizione prevede che la Conferenza Stato-città si ponga quale tramite per assicurare, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

Al riguardo si precisa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali provvede puntualmente a trasmettere alle associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, i progetti e gli atti - pervenuti - sui quali tali associazioni, per conto degli enti territoriali, possono formulare eventuali osservazioni al Governo e alle Camere e richiedere che i progetti e gli atti ritenuti rilevanti siano sottoposti all'esame della Conferenza, nell'ambito della "Sessione europea".

---

<sup>30</sup> Articolo 26 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

*1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.*

*2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.*

*3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.*



## 6.2 La Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si è svolta lo scorso 27 settembre ed è stata presieduta dal Ministro dell'interno e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

La Sessione ha avuto ad oggetto la presentazione della [Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023](#), di cui all'articolo 13<sup>31</sup>, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

---

<sup>31</sup> Articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

*“1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:*

*a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;*

*b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;*

*c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.*

*2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:*

*a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;*

*b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;*

*c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;*

*d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.*

*3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,*

La Relazione programmatica dà conto degli orientamenti e delle priorità che il Governo intende perseguire con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea.

In particolare, la Relazione programmatica per il 2023 - già sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri nel corso della seduta del 15 giugno u.s. e successivamente trasmessa al Parlamento e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, allo scopo di favorire la consapevole informazione e la partecipazione da parte degli Enti locali alla formazione della politica europea, è articolata in quattro parti:

Nella prima parte viene illustrato lo sviluppo del processo di integrazione europea, dal punto di vista delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche.

Nella parte successiva vengono descritte le politiche strategiche ed in particolare le iniziative intraprese dal Governo nell'ambito del *Green deal* europeo; la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo e le iniziative per dare nuovo slancio alla democrazia europea.

La terza parte è dedicata agli orientamenti governativi in materia di dimensione esterna dell'UE, in particolare ci si riferisce all'autonomia strategica europea, al rafforzamento della politica commerciale europea, alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'Unione europea, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale e alle attività di assistenza militare, finanziaria all'Ucraina.

Nell'ultima parte è illustrata l'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

In linea con la Relazione programmatica 2022, il contenuto delle varie parti è strutturato in 113 schede relative a "dossier" specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'UE - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Nella predisposizione della Relazione si è tenuto conto delle priorità di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la centralità della Sessione europea, quale luogo di incontro privilegiato con gli Enti locali per consentire l'adeguata informazione e il coinvolgimento degli stessi soprattutto in un momento di estrema delicatezza quale l'anno in corso per gli eventi accaduti che hanno comportato per l'Unione europea una serie di delicate scelte di valutazione. Le autorità politiche presenti hanno inoltre evidenziato l'importanza di uno sforzo sinergico con gli Enti locali teso ad affrontare le tematiche europee, nei vari ambiti nei quali essi si declinano.

## **6.3 Aggiornamento ed ampliamento del sito web**

Nel corso del 2023 la Conferenza Stato-città ha provveduto ad aggiornare ed ampliare il sito web dedicato <http://www.conferenzastatocitta.it/home/>, provvedendo anche all'ampliamento dei contenuti europei, contenuti nella barra dei menu "*La Conferenza e l'Europa*", composta dai seguenti sottomenu di secondo livello:

- a. La Conferenza e l'Europa**
- b. Unione Europea ed Enti Locali**

**c. Tematiche Europee di interesse**

**d. Per approfondire**

La prima voce “**La Conferenza e l’Europa**” si compone di due menu di terzo livello:

- il primo denominato “**Sessione Europea**”, è composto dalle voci: *Sessione europea, Formazione del diritto dell’Unione europea, Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE), Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.*

- il secondo denominato “**Sedute**” dove è reperibile la documentazione del 2023, ovvero la *Sessione europea del 27 settembre 2023* e l’Archivio *Sedute* precedenti.

La seconda voce “**Unione Europea ed Enti Locali**”, si compone di due menù di terzo livello, il primo dedicato alla “**Normativa**”, composto dalle voci: *l’UE e le sue norme, l’Ordinamento italiano con la Costituzione e la Legge 24 dicembre 2012 n. 234* e il secondo dedicato alle “**Istituzioni UE**”, con il *Quadro istituzionale, gli altri Organi dell’UE e il Comitato Europeo delle Regioni.*

La terza voce “**Tematiche europee di interesse**” contiene informazioni in merito ai seguenti argomenti:

- *Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*
- *Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) - 2021-2027*
- *Next Generation EU*
- *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*
- *Cooperazione Territoriale Europea*
- *Urbact*
- *Sistema di informazione del mercato interno (IMI)*
- *Aiuti Di Stato*
- *Procedure di infrazione*
- *Accesso agli atti delle istituzioni europee*
- *Consultazioni Pubbliche Europee*

L’ultima voce denominata “**Per approfondire**” contiene l’elenco dei documenti scaricabili, con i relativi link, come report, brochure o pubblicazioni, che forniscono informazioni dettagliate sul rapporto tra l’Unione Europea e gli enti locali.

## **APPENDICE NORMATIVA**

**Norme sull'organizzazione e il funzionamento  
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  
e dell'Ufficio di Segreteria**

## **INTRODUZIONE**

### **COMPETENZE**

Alla Conferenza Stato città ed autonomie locali sono attribuite, dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, le seguenti funzioni:

- coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
- discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;
- discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
- favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della L. 498/1992;
- favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

L'art. 8, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) prevede che vengano immediatamente comunicati alla Conferenza Stato città ed autonomie locali i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un'eventuale richiesta di riesame.

### **LA SESSIONE EUROPEA DELLA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

L'art. 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali e l'articolo 26 prevede, altresì, che la Conferenza sia il tramite tra i comuni, le province, le città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione alle attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

### **LA COMPOSIZIONE**

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è così composta:

per il Governo da:

- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministro della salute;

per le autonomie locali da:

- il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI;
- il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI;
- 14 sindaci dell'ANCI, di cui 5 rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane;
- 6 presidenti di provincia designati dall'UPI.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di Amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

## **L'UFFICIO DI SEGRETERIA**

Per svolgere le sue funzioni la Conferenza è supportata da un Ufficio di Segreteria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge funzioni istruttorie relativamente agli atti e provvedimenti portati all'attenzione della Conferenza ed assicura lo svolgimento delle sedute, provvedendo agli adempimenti necessari. Il Capo dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

## **LA CONFERENZA UNIFICATA**

L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevede che – per l'esame delle materie e delle questioni di interesse comune delle Regioni e delle province autonome, delle province, dei Comuni e delle città metropolitane - la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di Conferenza unificata viene espresso parere - dagli Enti locali e dalle Regioni - sui provvedimenti inerenti la manovra finanziaria, sugli schemi di decreti legislativi, sui disegni di legge di interesse; si sanciscono intese e accordi tra Governo ed autonomie territoriali e si acquisiscono le designazioni dei rappresentanti degli Enti nei casi previsti dalla legge.

Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la collaborazione dell'ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1. Ambito della disciplina**

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

## **Capo II**

### **Conferenza Stato-Regioni**

#### **Art. 2.**

#### **Compiti**

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.



5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

### **Art. 3.**

#### **Intese**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

#### **Art. 4.**

### **Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **Art. 5.**

### **Rapporti tra Regioni e Unione europea**

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
  - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
  - b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all'Italia.

#### **Art. 6.**

### **Scambio di dati e informazioni**

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## **Art. 7.**

### **Organismi a composizione mista**

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

## **Capo III**

### **Conferenza unificata**

## **Art. 8.**

### **Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata**

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

## **Art. 9.**

### **Funzioni**

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e Comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
  - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
  - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

## **Art. 10** **Segreteria**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

**Legge 5 giugno 2003, n. 131.**

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[OMISSIS]

**Art. 8.**

**Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo**

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente Comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[OMISSIS]

**Capo IV**

**Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea**

**Art. 22**

**Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:
  - a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
  - b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
  - c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Art. 23**

**Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

## **Art. 24**

### **Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea**

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle Province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere,



d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### **Art. 25**

##### **Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

#### **Art. 26**

##### **Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

### **Art. 27**

#### **Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è Comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

[OMISSIS]

## **Capo VII Contenzioso**

### **Art. 43**

#### **Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea**

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
  - a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
  - b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
  - c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora

liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[OMISSIS]

**Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.**

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

[OMISSIS]

**Art. 2.**

**Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo**

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

[OMISSIS]

## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007.**

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali; Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

#### **Art. 1.**

#### **Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali**

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

**Art. 2.**  
**Scambio di informazioni**

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
  - a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
  - c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
  - d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
  
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.
  
3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:
  - a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
  - b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;
  - c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

**Art. 3.**  
**Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali**

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.
  
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**Art. 4.**  
**Attività di proposta per l'esame tecnico**

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.**

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[OMISSIS]

**Art. 27**

**Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

[OMISSIS]



**D.P.C.M. 12 novembre 2022.**

**Delega di funzioni al Ministro dell'interno, pref. Matteo PIANTEDOSI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto CALDEROLI.**

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2022, n. 276.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prefetto Matteo Piantedosi è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

**Art. 1.**

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, prefetto Matteo Piantedosi, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.